

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO DIRETTIVO**
Seduta Ordinaria

Registro delibere
N. 03/2009

Oggetto: Approvazione dello schema di Accordo interistituzionale Stato - Regione del Veneto - Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi per il trasferimento all'Ente Parco delle competenze regionali in materia di beni ambientali-paesaggistici.

L'anno duemilanove il giorno 11 del mese di febbraio presso la sede dell'Ente Parco, previo invito del Presidente, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente, composto dai signori:

PRESIDENTE

DE ZORDO Guido *presente*

CONSIGLIERI

ANGELINI Augusto *presente*
CALDART Gabriele *presente*
COLLESELLI Alberto *presente*
DE CIAN Sergio *presente*
DE FEO Fausta *presente*
DE MENECH Roger *presente*
DE ROCCO Roberto *assente*
FOA' Augusto *presente*
MORO Renato *presente*
SBURLINO Giovanni *presente*
TREVISAN Marina *presente*
VACCARI Gianvittore *assente*

REVISORI DEI CONTI

DI TOMMASO Vincenzo *presente*
BELLAN Silvana *assente*
ZATTA Rosanna *assente*

presenti n. 11 assenti n. 2

presenti n. 1 assenti n. 2

Partecipa in qualità di segretario verbalizzante il Direttore dell'Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, **dott. Vitantonio Martino**.

Il **prof. Guido De Zordo**, in qualità di Presidente dell'organo consiliare, constatata l'esistenza del *quorum* richiesto dallo Statuto per la validità delle sedute, dichiara aperta la sessione dei lavori ed invita il Consiglio alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto. Dopo il dibattito di cui al relativo verbale, il Consiglio Direttivo adotta la seguente deliberazione.

Delibera n. 03/2009.

Oggetto: Approvazione dello schema di Accordo interistituzionale Stato - Regione del Veneto - Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi per il trasferimento all'Ente Parco delle competenze regionali in materia di beni ambientali-paesaggistici.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Premesso che con legge della Regione del Veneto 29 ottobre 2003, n. 26, emanata a seguito di un lungo *iter* avviato su proposta dell'amministrazione di questo Ente Parco, è stato modificato l'art. 64 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, aggiungendovi un comma *4-bis* che ha previsto la possibilità di trasferire in capo agli enti parco nazionali, relativamente ai territori di pertinenza, tutta una serie di competenze in materia di tutela paesaggistica, già attribuite alla Regione, subordinatamente alla stipula di una convenzione o accordo interistituzionale fra lo Stato, la Regione e l'Ente Parco che ne determini le modalità di esercizio.

Preso atto che la citata legge regionale 26 del 2003 ha passato indenne lo scrutinio di costituzionalità, avendone la Consulta, con sentenza n. 429 del 16-29 dicembre 2004, riconosciuto la piena conformità alla Costituzione proprio in virtù della previsione di un necessario accordo preliminare fra lo Stato e la Regione che definisse le modalità di trasferimento delle nuove competenze in capo agli enti parco, i quali sono, come noto, enti facenti parte dell'apparato statale, sulla cui organizzazione la Regione non può legiferare.

Dato atto che per la stesura dell'accordo in parola si è proceduto alla costituzione di un Tavolo tecnico composto da rappresentanti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (vedasi nota prot. DPN-2007-0022437 del 13 agosto 2007), della Regione del Veneto (vedasi Deliberazione della Giunta Regionale n. 2623 del 7 agosto 2007), e del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi (vedasi nota prot. n. 0001868 del 25 maggio 2006).

Rilevato che una prima bozza di accordo venne approntata dal Tavolo tecnico nell'autunno del 2007, tant'è che la Giunta Esecutiva dell'Ente Parco, con deliberazione n. 20 del 15 ottobre 2007, condividendone finalità ed impostazione, ne propose l'approvazione a questo Consiglio Direttivo.

Preso atto che modifiche normative successivamente intervenute, specie nei confronti del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il nuovo Codice dei beni culturali e del paesaggio, meglio noto come Codice Urbani, ad opera del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, ma anche

in materia di SIC e ZPS con l'emanazione del Decreto del Ministro dell'Ambiente 17 ottobre 2007, pubblicato nella G.U.R.I., S.G., n. 258 del 6 novembre 2007, recante "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS), e di conseguenti nuove deliberazioni della Giunta regionale, hanno reso necessaria una parziale revisione della bozza esaminata dalla Giunta dell'Ente Parco.

Visto lo schema di accordo predisposto in via definitiva dal Tavolo tecnico in data 5 settembre 2008 e allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante ed essenziale.

Ritenuto di condividerlo nei contenuti e nell'impostazione, rappresentando un importante momento di cooperazione istituzionale e di decentramento amministrativo, e, a quanto consta, caso finora unico nel panorama nazionale, una Regione, riconoscendo la rilevanza strategica che l'Ente Parco riveste per la gestione del territorio affidato alle sue cure, gli attribuisce competenze ad essa tradizionalmente riservate.

Acquisito il parere favorevole della Comunità del Parco espresso con deliberazione n. 1 del 19 gennaio 2009, allegata al presente atto, di cui costituisce parte integrante che ha imposto le seguenti condizioni:

- escludere dallo schema di accordo le aree contigue;
- accogliere le raccomandazioni espresse dal Sindaco di Feltre.

Sentite le osservazioni dei consiglieri presenti.

Ritenuto di apportare allo schema di accordo le modificazioni proposte dalla Comunità del Parco con la delibera n. 1 del 19 gennaio 2009.

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, artt. 1, 9 e 10.

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e ss. mm., parte III.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e ss. mm.

Vista la legge Regione Veneto 13 aprile 2001, n. 11, e ss. mm., art. 64.

Visto lo Statuto dell'Ente Parco, art. 12, comma 2, lett. c).

Acquisito il parere favorevole del Direttore in merito alla regolarità tecnica dell'atto.

Dopo ampia discussione, con voti favorevoli della maggioranza dei consiglieri presenti (astenuiti i consiglieri Angelini e De Menech),

delibera

per le ragioni di cui in premessa,

1. di **approvare** lo schema di Accordo interistituzionale Stato - Regione del Veneto - Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi per il trasferimento all'Ente Parco delle competenze regionali in materia di beni paesaggistico-ambientali, allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante ed essenziale, con le seguenti modificazioni:
 - il presente accordo non si applica alle aree contigue in quanto non ancora costituite, in caso di istituzione delle medesime in tale atto si provvederà ad un raccordo con la presente normativa;
 - su esplicita richiesta del responsabile del procedimento potrà essere avanzata all'Ente Parco apposita istanza di rivolgersi direttamente alla Regione Veneto per il parere di competenza;
2. di **trasmettere** la presente deliberazione, con l'allegato schema di Accordo il parere della Comunità del Parco, alla Regione del Veneto e al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per gli adempimenti di competenza;
3. di **autorizzare** il Presidente del Parco alla sottoscrizione dell'Accordo in esame, una volta approvato anche dalle altre competenti Autorità;
4. di **incaricare** il Direttore del Parco di dare adeguata risonanza, anche tramite i mezzi di comunicazione di massa, all'avvenuta stipulazione dell'accordo;
5. di **dare mandato** al Direttore del Parco di porre in essere tutte le azioni necessarie a dare piena attuazione a quanto previsto nell'Accordo sottoscritto;
6. di **pubblicare** la presente deliberazione all'albo dell'Ente per quindici giorni consecutivi.

**SCHEMA DI
ACCORDO INTERISTITUZIONALE FRA LA REGIONE DEL VENETO, L'ENTE PARCO NAZIONALE
DELLE DOLOMITI BELLUNESI E LO STATO, PER LA DISCIPLINA DELLE FUNZIONI
AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA REGIONALE IN MATERIA DI BENI AMBIENTALI-PAESAGGISTICI
CONFERITE ALL'ENTE PARCO**

TRA

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo, come rappresentato dal _____, autorizzato alla stipula del presente atto giusta _____, di seguito Ministero

La Regione del Veneto, con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, come rappresentata dal _____, autorizzato alla stipula del presente atto giusta deliberazione della Giunta Regionale n. ____ del _____, di seguito Regione

L'Ente Parco nazionale Dolomiti Bellunesi, con sede in Feltre (BL), P.le Zancanaro, 1, come rappresentato dal _____, autorizzato alla stipula del presente atto giusta deliberazione di Consiglio Direttivo n. ____ del _____, di seguito Ente Parco

Visto il decreto del Ministro dell'Ambiente 20 aprile 1990, recante "Istituzione del Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi".

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1993, recante "Istituzione dell'Ente Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi".

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante "Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale", convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, che, nel modificare il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ha sottoposto a vincolo paesaggistico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fra l'altro, "i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi" (art. 82, comma 5, lett. f, DPR n. 616/1977).

Visto l'art. 1-bis del decreto-legge n. 312/1985, che ha disposto che "Con riferimento ai beni e alle aree elencati dal quinto comma dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come integrato dal precedente articolo 1, le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale il relativo territorio mediante la redazione di piani paesistici o di piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali, da approvarsi entro il 31 dicembre 1986".

Considerato che la sottoposizione a vincolo paesaggistico ex lege dei predetti territori ha comportato, fin d'allora, l'esigenza che per ogni progetto di lavoro, i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di immobili insistenti su tali territori, dovessero ottenere l'autorizzazione prevista dall'art. 7 della legge n. 1497/1939, il cui rilascio, dall'entrata in vigore del DPR n. 616/1977, è stato delegato alle Regioni insieme all'esercizio dei connessi poteri cautelari e sanzionatori, fermo restando il riconoscimento in capo all'allora Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, tramite le Soprintendenze, di un potere di controllo anche mediante l'annullamento ex post dell'autorizzazione rilasciata.

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante "Legge quadro sulle aree protette", la quale non ha modificato le competenze regionali in materia di beni ambientali, fatto salvo il richiamo contenuto all'art. 12, comma 7, sulla preminenza del Piano per il Parco che, una volta approvato definitivamente, "sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione".

Vista la legge della Regione del Veneto 31 ottobre 1994, n. 63, recante "Norme per la subdelega delle funzioni concernenti la materia dei beni ambientali", che ha subdelegato ai comuni le competenze regionali relative al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 7 della legge n. 1497/1939, fatte salve le funzioni autorizzatorie relative ad opere o lavori di competenza dello Stato o della Regione ovvero di enti o aziende da essi dipendenti.

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante il “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352”, il quale ha espressamente abrogato la legge n. 1497/1939, l'art. 82, comma 3 e ss., del DPR n. 616/1977 e il decreto-legge n. 312/1985, riproducendone peraltro le disposizioni e, dunque, lasciando sostanzialmente inalterato il quadro normativo.

Vista la legge della Regione del Veneto 13 aprile 2001, n. 11, recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”, la quale, circa il riparto di competenze in materia di beni ambientali (artt. 61 - 64), ha riprodotto sostanzialmente le disposizioni contenute nella legge regionale n. 63/1994.

Considerato che alla luce del sistema normativo sopra delineato, per ogni intervento da eseguirsi all'interno del territorio dell'Ente Parco, il soggetto promotore deve dotarsi, oltre che del titolo edilizio, anche dell'autorizzazione paesaggistica, rilasciata dall'ente territoriale competente, e del nulla osta rilasciato dall'Ente Parco ai sensi dell'art. 13 della legge n. 394/1991.

Vista la legge della Regione del Veneto 29 ottobre 2003, n. 26, la quale ha introdotto il comma 4-bis all'art. 64 della legge regionale n. 11/2001, attribuendo agli Enti Parco nazionali la competenza in materia di rilascio delle autorizzazioni concernenti i beni ambientali, e le connesse funzioni di vigilanza e adozione di provvedimenti cautelari e sanzionatori, già di competenza della Regione, se relative ad opere o lavori dell'Ente Parco anche indirettamente realizzati, ovvero già subdelegate ai comuni, se relative a fattispecie diverse da quella suindicata.

Considerato che la legge di novellazione ha subordinato l'esercizio delle funzioni da parte dell'Ente Parco alla previa stipula di una convenzione o di un accordo interistituzionale fra l'Ente stesso, la Regione e lo Stato, che ne determini le modalità.

Preso atto della sentenza n. 429, 16 - 29 dicembre 2004, con la quale il giudice delle leggi ha riconosciuto la legittimità costituzionale della legge regionale n. 26/2003 nella parte in cui prevede che l'esercizio di funzioni da parte dell'Ente Parco sia subordinato alla stipulazione di una convenzione o di un accordo interistituzionale fra l'Ente Parco, la Regione e lo Stato.

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, il quale - pur modificando la precedente normativa in materia di tutela del paesaggio, fra l'altro sancendo la prevalenza delle disposizioni dei piani paesaggistici su quelle contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette - ha mantenuto ferma la competenza delle Regioni in ordine al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, prevista dall'art. 146 (Autorizzazione), e all'esercizio delle connesse funzioni di vigilanza e tutela, salvo introdurre limiti più stringenti in materia di delega ai comuni delle funzioni anzidette.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, recante il regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, il quale - al fine di salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario - ha previsto l'individuazione, ad opera delle Regioni e delle Province autonome, di una serie di siti, designati, secondo le loro caratteristiche, come siti di interesse comunitario (SIC), e zone speciali di conservazione (ZSC), che, aggiungendosi alle zone di protezione speciale (ZPS) di cui alla direttiva 79/409/CEE, già recepita dall'art. 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, formano la rete ecologica europea denominata Natura 2000.

Considerato che il DPR n. 357/1997 prevede per i siti da esso indicati, ma con estensione anche alle Zone di Protezione Speciale (ZPS), l'adozione, da parte delle Regioni e delle Province autonome territorialmente competenti, sulla base di linee guida da adottarsi con decreto del Ministro dell'Ambiente, di opportune misure di conservazione, compresa l'elaborazione di appropriati piani di gestione, idonee ad evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie ivi presenti (artt. 4 e 6).

Considerato altresì che il DPR n. 357/1997 prevede che alle Zone di Protezione Speciale (ZPS) siano applicate le disposizioni relative alla procedura, definita valutazione di incidenza, che contempla la

presentazione - da parte dei soggetti proponenti piani territoriali ovvero interventi che possono avere significativi effetti negativi sul sito in questione - di uno studio elaborato secondo modalità prestabilite dalle Autorità territoriali competenti, le quali provvedono poi a verificarne la congruità nei termini ivi stabiliti (art. 5).

Considerato che l'intero territorio dell'Ente Parco è stato classificato quale Zona di Protezione Speciale (ZPS) e gran parte di esso anche quale Sito di Importanza Comunitaria (SIC) (vedasi codici IT3230083 e IT3230087).

Visto l'art. 4, comma 3, del DPR n. 357/1997, il quale dispone che "Qualora le zone speciali di conservazione ricadano all'interno di aree naturali protette, si applicano le misure di conservazione per queste previste dalla normativa vigente. Per la porzione ricadente all'esterno del perimetro dell'area naturale protetta la regione o la provincia autonoma adotta, sentiti anche gli enti locali interessati e il soggetto gestore dell'area protetta, le opportune misure di conservazione e le norme di gestione".

Visto l'art. 5, comma 7, del DPR n. 357/1997, laddove prevede che "La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano proposti siti di importanza comunitaria, e zone speciali di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è effettuata sentito l'ente di gestione dell'area stessa".

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2371 del 27 luglio 2006, avente ad oggetto "Approvazione del documento relativo alle misure di conservazione per le Zone di Protezione Speciale previste dalle direttive comunitarie", in cui sono dettate misure di conservazione anche per le ZPS comprese nel territorio dell'Ente Parco, da completare con l'elaborazione di un Piano di Gestione, in attesa del quale le misure predette sono applicate in qualità di norma temporanea di salvaguardia a partire dall'approvazione della cartografia degli habitat naturali e di specie, per la cui realizzazione è stata stipulata in data 1 marzo 2007 apposita convenzione fra la Regione e l'Ente Parco.

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002, recante "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000", il quale, nel dettare una serie di criteri per l'elaborazione del Piano di Gestione dei siti, suggerisce alle Regioni, in ossequio ai principi di legalità e sussidiarietà, di individuare, quale soggetto attuatore del Piano, fra gli altri, l'organismo di gestione dell'area naturale protetta in cui il sito viene ad insistere.

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 192 del 31 gennaio 2006, modificata ed integrata dalla successiva deliberazione n. 740 del 14 marzo 2006, avente ad oggetto "Adempimenti relativi alla procedura per la valutazione di incidenza" che ha disciplinato il caso specifico della verifica relativa a piani, progetti e interventi di competenza statale.

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 3173 del 10 ottobre 2006, recante una "Guida metodologica per la procedura di valutazione di incidenza".

Visto il DM 17 ottobre 2007 recante "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e alle zone di protezione speciale (ZPS)".

Ritenuto, in un'ottica di semplificazione e razionalizzazione delle funzioni, di dover attribuire all'Ente Parco anche i compiti di verifica del documento di valutazione di incidenza presentato dai proponenti di piani, progetti e interventi da realizzarsi all'interno dei siti Natura 2000 del suo territorio, e ciò anche in vista dell'individuazione dell'Ente Parco quale soggetto attuatore del Piano di Gestione di tali siti.

Vista la legge n. 394/1991 che, all'art. 1, comma 5, stabilisce che "Nella tutela e nella gestione delle aree naturali protette, lo Stato, le regioni e gli enti locali attuano forme di cooperazione e di intesa ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142".

Ritenuto, in ossequio al principio di leale collaborazione tra i vari livelli istituzionali, di procedere alla stipula del presente Accordo previa consultazione degli Enti locali interessati, e che pertanto spetta all'Ente Parco procedere all'acquisizione del parere della Comunità del parco ai sensi dell'art. 10 della L. 6.12.1991 n. 394.

Tutto quanto sopra visto e considerato, sulla proposta del Tavolo tecnico paritetico istituito su iniziativa dell'Ente Parco (nota prot. n. 0001868 del 25 maggio 2006), cui hanno fatto seguito gli atti di designazione dei rappresentanti della Regione e del Ministero (rispettivamente, con deliberazione della Giunta Regionale n. 2623 del 7 agosto 2007 e con nota prot. n. DPN-2007-0022437 del 13 agosto 2007).

Ai sensi dell'articolo 64, comma 4 bis, della legge regionale del Veneto n. 11/2001, come introdotto dalla legge n. 26/2003

Acquisito il parere favorevole della Comunità del Parco ai sensi dell'art. 10 della legge n. 394/91.

si stipula il seguente Accordo

Art. 1 – Premesse

1. Le premesse formano parte integrante del presente Accordo.

Art. 2 - Funzioni dell'Ente Parco in materia di beni ambientali-paesaggistici

1. Nelle aree ricadenti all'interno del perimetro del Parco ~~e nelle aree contigue individuate ai sensi dell'art. 32 della legge n. 394/1991~~, le funzioni di cui al numero 2) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 61 della legge della Regione del Veneto 13 aprile 2001, n. 11, e successive modificazioni, relative ad opere o lavori di competenza dell'Ente Parco, o da esso anche indirettamente realizzati, nonché le funzioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 63 della stessa legge regionale, già conferite alla competenza dei comuni, sono esercitate dall'Ente Parco secondo le modalità disciplinate all'articolo 5.
2. Il presente accordo non si applica alle aree contigue in quanto non ancora costituite, in caso di istituzione delle medesime in tale atto si provvederà ad un raccordo con la presente normativa.
3. Le funzioni di cui al comma 1 consistono:
 - a) nel rilascio delle autorizzazioni, nell'esercizio di funzioni di vigilanza e nell'adozione di provvedimenti cautelari e sanzionatori in materia di beni ambientali-paesaggistici relativamente ad opere o lavori di competenza dell'Ente Parco o da esso anche indirettamente realizzati;
 - b) nel rilascio delle autorizzazioni e nell'adozione di provvedimenti cautelari e sanzionatori nelle fattispecie diverse da quelle previste dalla lettera a), comprese quelle relative alle linee telefoniche interrante, agli impianti per l'allacciamento delle singole utenze ed ai punti telefonici pubblici, con esclusione delle funzioni disciplinate da specifiche leggi regionali e conferite alla competenza di altri soggetti.
4. Su esplicita richiesta del responsabile del procedimento potrà essere avanzata all'Ente Parco apposita istanza di rivolgersi direttamente alla Regione Veneto per il parere di competenza.

Art. 3 - Funzioni dell'Ente Parco in materia di gestione dei siti della rete Natura 2000

1. L'Ente Parco assicura il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario presenti nel suo territorio. A tal fine, l'Ente Parco recepisce e pone in essere le misure di conservazione e gestione stabilite, per la SIC - ZPS individuata con il codice IT3230083 e per la ZPS individuata con il codice IT3230087, con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2371 del 27 luglio 2006, e successive modifiche ed integrazioni, compresa la necessità di elaborare un appropriato Piano di Gestione.
2. Le misure di cui al comma 1 diventano applicative con l'approvazione della cartografia degli habitat naturali e di specie in corso di predisposizione da parte dell'Ente Parco a seguito di convenzione stipulata con la Regione in data 1 marzo 2007. Nelle more di tale approvazione, continuano ad applicarsi le misure di conservazione previste dalla normativa vigente.
3. L'Ente Parco assicura che il Piano di Gestione dei siti della rete ecologica Natura 2000 sia parte integrante del Piano per il Parco di cui all'art. 12 della legge n. 394/1991, secondo quanto stabilito al successivo articolo 4. Nelle more dell'adeguamento del Piano per il Parco, le misure di conservazione sopra richiamate sono applicate in qualità di norma temporanea di salvaguardia ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 della legge n. 394/1991.
4. All'Ente Parco spetta altresì la verifica del documento di valutazione di incidenza di piani, progetti o interventi che interessano siti della rete ecologica Natura 2000 ricadenti, in tutto o in parte, all'interno del suo territorio. L'approvazione della valutazione di incidenza di piani, progetti ed interventi di competenza statale, compresi quelli dell'Ente Parco, è di competenza della Regione, fatta salva l'attribuzione di una diversa competenza in sede di individuazione, da parte della Regione, degli Enti di Gestione della rete ecologica Natura 2000.

Art. 4 - Revisione del Piano per il Parco

1. L'Ente Parco si impegna ad avviare la revisione del proprio Piano per il Parco, conferendo ad esso valenza di Piano paesaggistico ai sensi dell'art. 145, commi 3 e 4, del D.lgs. n.42/2004, e successive modificazioni.
2. Per la parte avente valenza paesaggistica, il Piano è elaborato d'intesa, con la Regione, con il Ministero per i beni e le attività culturali e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 2 e seguenti dell'articolo 143 (Piano paesaggistico) del Dlgs n. 42/2004, e successive modificazioni.
3. In sede di revisione del Piano ai sensi del comma 1, la Regione e l'Ente Parco concordano di procedere al suo adeguamento in vista della gestione dei siti della rete ecologica Natura 2000 presenti nel territorio del Parco, sentiti gli enti locali interessati per la porzione ricadente all'esterno del perimetro dell'area naturale protetta.

Art. 5 - Modalità di esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2

1. L'Ente Parco esercita le funzioni ad esso conferite, di cui all'articolo 2 del presente Accordo, in conformità alle disposizioni contenute nel Capo IV del Titolo I della Parte III del Dlgs n. 42/2004, e successive modificazioni, in quanto compatibili.
2. L'Ente Parco in quanto autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica accerta le violazioni ed irroga le sanzioni di cui all'art. 167 del Dlgs n. 42/2004, e successive modificazioni.
3. Nelle more della revisione del Piano per il Parco l'autorizzazione paesaggistica è rilasciata secondo i criteri individuati nel Piano del Parco vigente.

Art. 6 - Modalità di esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3

1. L'Ente Parco esercita le funzioni di cui all'articolo 3 del presente Accordo, secondo gli indirizzi fissati dalla Regione, con provvedimento della Giunta Regionale.
2. L'Ente Parco trasmette l'esito della verifica sul documento di valutazione di incidenza ambientale, presentato dal proponente, all'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano, progetto o intervento per il quale la valutazione è richiesta.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 5 del DPR n. 357/1997 in materia di valutazione di incidenza.
4. Per i piani, progetti ed interventi di competenza statale o dell'Ente Parco, da realizzare nel territorio del Parco, la valutazione di incidenza è trasmessa per l'approvazione alla Regione.

Art. 7 - Competenza dell'Ente Parco in materia di nulla osta

1. In materia di rilascio del nulla osta dell'Ente Parco si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 della legge n. 394/1991.
2. L'autorizzazione ambientale-paesaggistica rilasciata ai sensi dell'articolo 2 del presente Accordo non sostituisce il nulla osta, quand'anche contenuta nel medesimo atto.
3. Le modalità di richiesta e di rilascio degli atti previsti dal presente Accordo sono disciplinati con provvedimento dell'Ente Parco, d'intesa con la Regione.

Art. 8 - Disposizioni finali

1. Il presente Accordo può essere assoggettato a scioglimento, revisione o modifica su iniziativa di ciascuna delle Parti firmatarie, in caso di accertata inosservanza delle prescrizioni in esso contenute ovvero in caso di sopravvenute disposizioni legislative con esso non compatibili.
2. Relativamente alle funzioni esercitate dall'Ente Parco ai sensi del presente Accordo, la Regione esercita le potestà di indirizzo e di vigilanza e il potere sostitutivo in caso di perdurante inerzia o inadempienza, in conformità alla vigente normativa.

Art. 9 – Disposizioni transitorie

1. I procedimenti relativi alle funzioni di cui articolo 2, già iniziati alla data di acquisto di efficacia del presente Accordo, sono conclusi dalla medesima autorità che ha avviato il procedimento.
2. L'Ente Parco può chiedere alla Regione di avvalersi della collaborazione dei competenti uffici regionali, per un periodo massimo di sei mesi, a decorrere dalla data di acquisto di efficacia del presente Accordo.
3. La Regione riconosce l'Ente Parco indenne da responsabilità per il contenzioso già promosso alla data di acquisto di efficacia del presente Accordo e per quello che sarà promosso successivamente in relazione ad eventi anteriori alla stessa data.

4. La Regione e l'Ente Parco si impegnano a portare a conoscenza dei terzi, anche mediante strumenti informatici, i passaggi di competenza intervenuti a seguito del presente Accordo.

Art. 10 – Efficacia dell'Accordo

1. Il presente Accordo è approvato da ciascuna delle Parti contraenti con appositi provvedimenti e produce effetti decorsi quindici giorni dall'ultima sottoscrizione intervenuta.

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE VENETO

IL PRESIDENTE DELL'ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI